

L'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, in relazione ai soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni ivi contemplate, è ormai costantemente interpretato nel senso che l'ampia formulazione utilizzata, piuttosto che limitare l'ambito di applicazione delle relative norme, intenda assumere come destinatari tutti i soggetti-persone fisiche che, essendo titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica, sono comunque in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato, e che quindi il primo criterio da seguire per l'individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche (e dunque alle società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36). Occorre, pertanto, ricercare nello statuto della persona giuridica quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza. Anche l'istitutore (art. 2203, comma 1, c.c.), titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, deve essere annoverato tra i soggetti tenuti alla dichiarazione.